

DISCIPLINARE DI INCARICO AL DR. ENRICO BASSI PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI DI PRESENZA DI AQUILA E GIPETO NELLE AREE INTERESSATE DA SITI NATURA 2000 IN GESTIONE ALLA PROVINCIA.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

La Provincia di Sondrio affida al dr. Enrico Bassi P.IVA 02976320164 l'incarico per l'aggiornamento dei dati di presenza/nidificazione di aquila reale (*Aquila chrysaetos*) e gipeto (*Gypaetus barbatus*) nelle aree interessate da siti Natura 2000 in gestione alla Provincia di Sondrio, qui di seguito specificati.

1. Raccolta dei dati pregressi (2010-2022) sia bibliografici, sia raccolti personalmente o da collaboratori o nell'ambito di monitoraggi organizzati di cui il professionista detenga il diritto.
2. Rilievi di campo diretti alla conferma dei dati pregressi e all'individuazione di nuove aree di presenza/nidificazione.
3. Archiviazione dei dati relativi al gipeto nel database IBM.

Art. 2 – Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al professionista, in funzione dei servizi effettivamente prestati, un corrispettivo pari ad € 14423,08 al netto degli oneri di legge (rivalsa INPS 4% - operazione senza applicazione dell'IVA, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi art. 1 commi da 54 a 89 Legge 190/2014, così come modificato dalla legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018 - Regime forfettario), per un totale lordo di € **15.000,00** (di cui 5.000,00 nel 2023 e 10.000,00 nel 2024).

Art. 3 - Pagamenti

La Provincia corrisponderà il corrispettivo previsto per ciascuna annualità a seguito della consegna dei dati e degli elaborati relativi ai servizi svolti in ciascun anno di cui all'art.5.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi

Il pagamento delle competenze avverrà previo invio di regolare fattura elettronica da parte del professionista che si assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10 e s.m.i.

Art. 5 - Obblighi del professionista

Il professionista è tenuto alla raccolta dei dati di cui al punto 1 e a consegnare la seguente documentazione a conclusione dei servizi:

1. Relazione conclusiva per ciascuna annualità che riporti metodologia di raccolta e risultati.
2. I seguenti shapefile e database per ciascuna specie:
 - siti di nidificazione (serie storica suddivisa per anni, con particolare riferimento ai nidi occupati, con le date di inizio deposizione, schiusa e involo dei giovani o data di fallimento);
 - indicazioni per definire gli home range (gipeto) e i territori (aquila reale) delle coppie territoriali;
 - identificazione e mappatura delle pareti potenzialmente idonee alla nidificazione sulla base di criteri scientifici ed evidenze raccolte sul campo al fine di definire una scala di idoneità;
 - osservazioni di individui non territoriali (floaters) che saranno oggetto di archiviazione (in formato .xls per entrambe le specie, completo di coordinate geografiche).
3. Archiviazione dei dati relativi alle osservazioni casuali e sistematiche di gipeto nel database internazionale gestito dalla Rete "International Bearded vulture Monitoring (IBM)" in qualità di delegato dalla stessa Provincia per quanto concerne l'elaborazione dei dati archiviati e da archiviare

La prima annualità (2023) riguarderà l'area vasta interessata dai seguenti siti Natura 2000: IT2040003 Val Federia; IT2040005 Valle della Forcola; IT2040006 La Vallaccia-Pizzo Filone; IT2040007 Passo e Monte di Foscagno; IT2040011 Monte Vago-Val di Campo-Val Nera e IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi.

La seconda annualità (2024) riguarderà l'area vasta interessata dai seguenti siti Natura 2000: IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta; IT2040017 Disgrazia - Sissone IT2040021 Val di Togno - Pizzo Scalino; IT2040038 Val Fontana, IT2040039 Val Zerta, IT2040040 Val Bodengo; IT2040019 Bagni di Masino-Pizzo Badile; IT2040020 Val di Mello-Piano di Preda Rossa; IT2040601 Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa.

Il professionista si rende inoltre disponibile a consegnare in qualunque momento i dati grezzi fino a quel momento acquisiti se la Provincia ne avesse necessità, entro una tempistica di n. 2 settimane dalla data di richiesta.

La proprietà dei dati è sia della Provincia che del professionista.

Art. 6 - Tempistica

Viene concordata la seguente tempistica in relazione alla conclusione dei servizi e all'invio della relativa documentazione:

1. 31/12/2023 (per l'area vasta individuata per la prima annualità)
2. 31/12/2024 (per l'area vasta individuata per la seconda annualità)

Art. 7 - Obblighi del committente

La Provincia si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla prestazione dei servizi oggetto dell'incarico.

Si obbliga inoltre a mantenere il più assoluto riserbo sulla localizzazione precisa dei siti di nidificazione in quanto dati sensibili che possono mettere a rischio la riproduzione della specie e sopravvivenza dei nidiacei e dei giovani. Su richiesta del professionista e compatibilmente con gli altri compiti istituzionali, il personale della Provincia di Sondrio potrà collaborare nei casi in cui si renda necessario un ausilio sul campo e nel trasferire le osservazioni più significative al professionista per una loro archiviazione.

Art. 8 - Disposizioni particolari

Il professionista dichiara altresì di non incorrere in alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

Il professionista incaricato potrà avvalersi di collaboratori con comprovata esperienza nell'attività di monitoraggio delle due specie, previa comunicazione dei nominativi alla Provincia e sempre che per gli stessi non sussistano cause di incompatibilità e di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 9 - Proroghe, penali, risoluzione anticipata

Nell'eventualità di ritardi nell'esecuzione del servizio non imputabili al professionista, il responsabile del procedimento potrà concedere, su richiesta del professionista, una proroga scritta per un periodo di tempo ritenuto congruo e che non comprometta il raggiungimento dell'obiettivo per il quale è stato affidato il servizio. Fuori da questa ipotesi, in caso di ritardo sui tempi massimi di consegna di cui all'art. 6 del presente disciplinare verrà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo che verrà trattenuta sul saldo del compenso stabilito, salvo il limite massimo del 10%.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi
- ritardi pregiudizievoli o mancato adempimento alle condizioni di cui al presente disciplinare
- ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni di legge consentano al committente la facoltà di risolvere il contratto.

La risoluzione anticipata avviene con semplice comunicazione, trasmessa tramite PEC con almeno 15 giorni di anticipo, indicante la motivazione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. Nulla sarà dovuto al professionista in conseguenza della risoluzione del contratto, salvo il compenso relativo all'attività documentata già svolta al momento dell'interruzione.

Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile e alla normativa in materia.

Art. 11 - Foro competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al foro di Sondrio.

Art. 12 - Efficacia

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 13 - Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Sondrio
Il dirigente
Pieramos Cinquini

Il professionista incaricato
dr. Enrico Bassi